Ausgleichskasse SBV
Militärdienstkasse SBV
Pensionskasse SBV

Berufsbildungsfonds Bau
swisstempcomp
swisstempfamily

Sumatrastrasse 15 / Postfach 324 / 8042 Zürich / Tel 044 258 84 75
117@consimo.ch / www.consimo.ch

consimo

SCHEDA PERSONE SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA

DEFINIZIONE

Sono considerate senza attività lucrativa le persone senza reddito lavorativo o con un reddito lavorativo molto modesto, ad esempio:

- le persone in pensione anticipata (pensionati PEAN)
- i beneficiari di rendite AI
- i beneficiari di indennità giornaliere per malattia
- le persone divorziate
- le persone rimaste vedove
- i coniugi (non ancora in età pensionabile) di pensionati
- i coniugi di persone che esercitano un'attività lavorativa all'estero
- gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa, ma i cui contributi provenienti da tale attività, compresi i contributi del datore di lavoro, sono inferiori a CHF 496.- all'anno (il che corrisponde a un reddito annuo lordo di CHF 4'701.-).

ECCEZIONE

Le persone senza attività lucrativa non sono tenute al pagamento di contributi propri se il coniuge esercita un’attività lucrativa ai sensi dell’AVS, versa contributi pari ad almeno CHF 992.- (il doppio del contributo minimo) e il matrimonio è durato l'intero anno civile.

Il calcolo dei contributi si basa sulla sostanza (patrimonio netto) e sul reddito acquisito sotto forma di rendita moltiplicato per 20. Il reddito acquisito sotto forma di rendita comprende tutti i redditi sostitutivi quali rendite PEAN, altre rendite di casse pensioni, rendite da assicurazioni sulla vita, indennità giornaliere dell’assicurazione malattie e infortuni ecc. Per le persone coniugate (indipendentemente dal regime patrimoniale dei beni nel matrimonio), i contributi sono calcolati per ogni coniuge sulla base della metà della sostanza coniugale e del reddito conseguito sotto forma di rendita.

A seconda della sostanza e del reddito conseguito sotto forma di rendita i contributi per le persone senza attività lucrativa variano da un minimo di CHF 496.- a un massimo di CHF 24'800.- all'anno.

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi personali sono stabiliti in via provvisoria sulla base dei dati forniti dall'assicurato. In base a questo calcolo provvisorio vengono stabiliti gli acconti trimestrali o annuali. Gli acconti per gli anni successivi sono calcolati provvisoriamente in base alla sostanza e al reddito conseguito sotto forma di rendita dell'anno precedente. I contributi definitivi sono calcolati in base alla notifica di tassazione definitiva dell'autorità fiscale cantonale (imposta federale diretta). Non è possibile versare volontariamente contributi più alti.

CALCOLO DEI CONTRIBUTI

I contributi AVS, AI e IPG sono calcolati in base al reddito acquisito sotto forma di rendita nell'anno in corso e in base alla sostanza. Per la sostanza è determinante il valore al 31 dicembre dell’anno contributivo. Per le persone coniugate i contributi sono calcolati, indipendentemente dal regime patrimoniale nel matrimonio, sulla base della metà della sostanza coniugale e del reddito conseguito sotto forma di rendita.

Fanno parte della sostanza

- i conti di risparmio
- i titoli
- gli immobili, tenuto conto della ripartizione intercantonale dei valori
- la sostanza che spetta in usufrutto all'assicurato.

Fanno parte del reddito acquisito sotto forma di rendita

- le rendite e le pensioni (escluse le rendite AI) provenienti dall'estero
- le prestazioni di mantenimento del coniuge divorziato (escluse quelle per i figli)
- le rendite per i figli per le quali non sussiste un diritto personale (ad es. rendite di invalidità per figli previste dalla LPP)
- le indennità giornaliere dell'assicurazione malattie e infortuni
- le borse di studio e sovvenzioni analoghe
- il valore locativo dell'abitazione messa gratuitamente a disposizione
- le donazioni regolari di terzi
- le rendite transitorie della previdenza professionale
- le indennità di disoccupazione stabilite dalle leggi cantonali
- il reddito lavorativo del coniuge non soggetto all'obbligo contributivo dell'assicurazione svizzera
- le rendite AVS (dal 1° gennaio 2011).

Non fanno parte del reddito acquisito sotto forma di rendita

- le prestazioni dell'AI (le prestazioni dell'AVS fino al 31 dicembre 2010)
- le prestazioni complementari dell'AVS e dell'AI
- i redditi della sostanza
- i contributi di mantenimento e di assistenza previsti dalla legge per i familiari
- le rendite per i figli per le quali non sussiste un diritto personale (ad es. rendite per orfani previste dalla LAINF).

INTERESSI DI MORA

Qualora tra i contributi provvisori e quelli definitivi vi siano differenze superiori al 25 %, siamo tenuti per legge a riscuotere interessi di mora pari al 5 % a prescindere dal motivo all'origine del mancato pagamento dei contributi. Per evitare il pagamento di interessi di mora consigliamo agli assicurati di contattarci qualora constatano una differenza notevole tra la sostanza effettiva o il reddito acquisito sotto forma di rendita e i valori provvisori comunicati.

CONTEGGIO DI CONTRIBUTI

Su richiesta, la Cassa di compensazione tiene conto dei contributi AVS/AI/IPG già versati sul reddito dell’attività lucrativa.

Cassa di compensazione
swisstempcomp (CC117)